



# COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)

UFFICIO DEL SINDACO

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: [affarigenerali@comune.mosciano.te.it](mailto:affarigenerali@comune.mosciano.te.it) – Internet: [www.comune.mosciano.te.it](http://www.comune.mosciano.te.it)

Prot. n. 22944

lì, 03/12/2020

## ORDINANZA N. 62 /03/12/2020

**OGGETTO:** Gestione emergenza epidemiologica da CODIV19 – Chiusura temporanea di un gruppo/classe presso il Centro Aggregativo Peter Pan.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO:**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

- Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed in particolare la n. 102 del 16.11.2020 con la quale è stato disposto, allo scopo di contenere il diffondersi della pandemia, il passaggio dell'Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa per cui le misure dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo dal 18 novembre al 3 dicembre 2020;

VISTE le successive ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 104 e 105 del 25-11-2020;

**VISTE le ultime ordinanze del Ministero della Salute:**

19/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06423)

20/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06467)

21/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501)

**VISTO** il [DECRETO-LEGGE n. 154](#) del 23- 11-2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20G00175)

**CONSIDERATO** **che**, come annunciato oggi dagli organi di informazione“il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 2 dicembre n.158 che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti” e che, detto decreto è propedeutico all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020. In particolare il decreto legge decide lo stop agli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio e impedisce anche di spostarsi nelle seconde case.

#### **FATTO PRESENTE:**

- che in data di oggi, **3-12-2020** lo scrivente è stato informato per il tramite del pediatra di famiglia e, successivamente, dalla ASL- Covid Servizio Scuole, circa la positività di un alunno della Scuola Primaria di Mosciano Capoluogo – sez. II 2<sup>^</sup> B;
- che, per l'isolamento della relativa classe di scuola primaria frequentata dall'alunno, provvederà direttamente l'Istituto Comprensivo;
- che l'alunno de qua, frequenta, al contempo, il Servizio Peter Pan, gestito dall'Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”;
- che occorre provvedere alla chiusura temporanea e fino a nuova disposizione ASL del gruppo-classe frequentato presso il Centro Aggregativo Peter Pan, frequentato dal predetto minore;
  - che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene, in via cautelativa, di dover adottare una misura volta a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti (personale docente e non docente) per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID – 19;

**PREAVVISATO** il competente Servizio della Unione dei Comuni, che gestisce il servizio doposcuola presso il Peter Pan;

**RAVVISATA** pertanto la necessità, a titolo cautelativo, di sospendere, temporaneamente e sino a nuova disposizione della ASL, le attività del Peter Pan relativamente al solo gruppo frequentato dal minore in questione;

**RICHIAMATO** il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed un ragionevole e doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

**DATO ATTO** che la disposizione che si intende adottare per contrastare il Covid *si pone in continuità con quelle adottate finora dal governo, basate sui principi di massima precauzione, proporzionalità e adeguatezza, mai tese a sottovalutare l'emergenza;*

#### **VISTI:**

- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000

#### **ORDINA**

- per le motivazioni espresse in premessa, a titolo cautelativo, la chiusura temporanea del gruppo-classe, risultante agli atti, individuato presso il Centro Aggregativo Peter Pan, frequentato dal predetto minore (le cui generalità risultano pur'esse agli atti) e di ogni attività connessa con il servizio svolto in detta classe, da oggi e fino a nuova disposizione della ASL;

#### **DISPONE**

- ;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
  - al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC [protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it) ;
  - al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it) ;
  - alla ASL Teramo – SIESP – PEC [siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it) ;
  - al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G.Cardelli” Via Togliatti – 64023 Mosciano S.A. (TE) [teic825007@pec.istruzione.it](mailto:teic825007@pec.istruzione.it)
  - al Responsabile dell'Area Tecnica- LL.PP. – sede
  - al Responsabile dell'Area Amm.va – sede
  - al Responsabile del Servizio Scolastico- Dott. Jessica D'Elpidio ed alla Responsabile dell'Ufficio di Segretariato Sociale, Sig.ra Ripani Alessandra, per le necessarie comunicazioni alle ditte svolgenti i servizi di trasporto e mensa scolastica e per i servizi svolti per conto dell'Unione dei Comuni;
  - al Responsabile dell'Area Vigilanza – sede-
  - al Comando Stazione Carabinieri di Mosciano S.A. [tte31101@pec.carabinieri.it](mailto:tte31101@pec.carabinieri.it)
  - all'Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” di Giulianova [unionecomunileterredelsole@pec.it](mailto:unionecomunileterredelsole@pec.it)

- alla ASL - Servizio SIESP COVID - [siesp-covid@aslteramo.it](mailto:siesp-covid@aslteramo.it);

**FA PRESENTE CHE**

Avverso il presente atto è possibile alternativamente il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 giorni, il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Dalla Residenza Municipale, li 03/12/2020**

**IL SINDACO**  
**f.to ( Giuliano GALIFFI )**